

CENTRO TECNICO ENOLOGICO		MPG-03.03
	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE	Rev. 5 del 16/05/22 Pag. 1 di 10

**C O N D I Z I O N I D I
A C C E T T A Z I O N E**

CENTRO TECNICO ENOLOGICO		MPG-03.03
	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE	Rev. 5 del 16/05/22 Pag. 2 di 10

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2	SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO	3
3	RICHIESTA DI PROVA	3
4	MODIFICHE AL CONTRATTO.....	4
5	CAMPIONAMENTO E TRASPORTO DEI CAMPIONI	5
6	RAPPORTO DI PROVA	6
7	FORMULAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ	7
8	PRESENTAZIONE DI OPINIONI E INTERPRETAZIONI.....	7
9	EMISSIONE, SPEDIZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI RAPPORTI DI PROVA	7
10	RECLAMI E RICORSI	8
11	CORREZIONI DEI RAPPORTI DI PROVA.....	8
12	CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI DOPO LA PROVA	9
13	RISERVATEZZA	10

CENTRO TECNICO ENOLOGICO		MPG-03.03
	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE	Rev. 5 del 16/05/22 Pag. 3 di 10

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è informare il Cliente del Centro Tecnico Enologico delle regole interne, al laboratorio, mediante il quale vengono disciplinati i rapporti fra laboratorio e cliente.

Le regole di disciplina interna contenute nel presente documento trovano applicazione esclusivamente alla richiesta ed esecuzione di prove accreditate.

2 SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO

Il Centro Tecnico Enologico è un laboratorio di prova accreditato in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura".

L'Accreditamento è l'attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super partes, della competenza, indipendenza e imparzialità del laboratorio di prova.

L'Accreditamento del laboratorio Centro Tecnico Enologico è rilasciato dall'Ente Nazionale di Accreditamento "Accredia", ente riconosciuto "ILAC MRA - International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangements".

Tale Accreditamento garantisce la competenza, il rigore procedurale e l'uniformità del processo di valutazione del laboratorio, certificato, qualificato e legittimato ad emettere rapporti di prova oggetto di un mutuo riconoscimento internazionale e, quindi, validi ed opponibili in tutti i principali mercati del mondo.

3 RICHIESTA DI PROVA

Il Cliente può richiedere tutte le prove che sono incluse nel catalogo Prestazioni Analitiche.

Detto documento è disponibile presso la sede del Centro Tecnico Enologico in Via M. Da Caramanico, 7 – 65127 Pescara, oppure può essere scaricato dall'area riservata del sito web del laboratorio www.cteanalisi.com previa richiesta delle credenziali di accesso, o ancora può essere richiesto al laboratorio all'indirizzo e-mail info@cteanalisi.com

Il catalogo Prestazioni Analitiche include il listino prezzi e viene aggiornato di norma una volta l'anno.

Un preventivo può essere richiesto presso la sede del laboratorio o all'indirizzo e-mail info@cteanalisi.com

Il preventivo sarà consegnato in formato cartaceo al Cliente presso la sede o inviato tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente al momento della richiesta.

CENTRO TECNICO ENOLOGICO		MPG-03.03
	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE	Rev. 5 del 16/05/22 Pag. 4 di 10

La richiesta di prove può essere effettuata dal Cliente direttamente presso la sede del laboratorio unitamente alla consegna del campione da sottoporre a prova. La richiesta verrà formalizzata e accettata dal laboratorio mediante compilazione di un Modulo Accettazione Campioni.

Il laboratorio mette a disposizione del Cliente nell'area riservata del sito web del laboratorio www.cteanalisi.com o tramite richiesta all'indirizzo info@cteanalisi.com unitamente al catalogo Prestazioni Analitiche, un modello Ordine Scritto.

Il Cliente può effettuare la richiesta senza presentarsi alla sede del laboratorio, compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo il modello Ordine Scritto e facendolo recapitare al laboratorio unitamente al campione da sottoporre a prova.

Il laboratorio, verificata la completezza dell'Ordine Scritto e la conformità della richiesta al catalogo Prestazioni Analitiche, procederà all'esecuzione della prestazione richiesta dal Cliente.

Ove l'Ordine Scritto risulti incompleto o riporti informazioni non conformi al catalogo Prestazioni Analitiche, il laboratorio invierà al Cliente un modello Conferma d'Ordine, richiedendo la compilazione dei campi corrispondenti alle informazioni mancanti o non conformi, la sottoscrizione e la restituzione al laboratorio.

Il laboratorio procederà all'esecuzione della prestazione richiesta dal Cliente previa ricezione e verifica di completezza e conformità del modello Conferma d'Ordine.

4 MODIFICHE AL CONTRATTO

Il Cliente può richiedere modifiche ad un contratto non ancora eseguito o le cui prestazioni non siano state interamente eseguite, osservando una delle seguenti modalità:

- Presentandosi presso la sede del laboratorio. In questo caso le modifiche al contratto saranno formalizzate mediante integrazione del Modulo Accettazione Campioni o compilazione di un nuovo Modulo. Il Cliente nella medesima sede consegnerà gli eventuali ulteriori campioni da sottoporre a prova.
- Compilando e sottoscrivendo un Ordine Scritto. Il Cliente in questo caso farà recapitare presso il laboratorio l'Ordine unitamente agli eventuali ulteriori campioni da sottoporre a prova.

CENTRO TECNICO ENOLOGICO		MPG-03.03
	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE	Rev. 5 del 16/05/22 Pag. 5 di 10

5 CAMPIONAMENTO E TRASPORTO DEI CAMPIONI

I prodotti da sottoporre a prova sono campionati e trasportati o fatti recapitare presso il laboratorio a cura del Cliente.

Il laboratorio procede all'accettazione del campione, previa verifica dell'idoneità dello stesso all'esecuzione della prova richiesta. La verifica di idoneità del campione comprende i seguenti aspetti:

- Integrità degli imballaggi;
- Quantità del prodotto;
- Completezza e correttezza della documentazione di spedizione (ove applicabile)
- Corrispondenza di quanto pervenuto a ciò che è specificato nell'ordine;
- Corretta identificazione dei campioni;
- Stato del campione da sottoporre a prova.

Le condizioni per l'accettazione del campione sono le seguenti:

- Il campione deve essere contenuto in bottiglia di vetro completamente riempita, perfettamente tappata o sigillata,
- Il campione deve presentarsi integro, ovvero la bottiglia non deve presentare danni, essere parzialmente riempita, aperta o con contenuto sversato,
- La quantità di prodotto non deve essere inferiore a ml 500.

Ove sia richiesta la prova della determinazione dell'Anidride Solforosa (SO₂) Libera, la bottiglia dovrà essere piena fino all'orlo e tappata perfettamente.

Ove sia richiesta la prova della determinazione dell'Acidità Totale, il campione NON dovrà essere refrigerato.

I campioni di mosto o vino in fermentazione NON dovranno essere tappati a pressione e dovranno essere preventivamente mutizzati con antifermentativo. Il contenuto dell'intera compressa di antifermentativo (dose efficaci per 0,75 litri) deve essere versato completamente all'interno della bottiglia, e la bottiglia deve essere ben agitata dopo l'aggiunta.

Il campione non idoneo viene segregato dal laboratorio in attesa di ritiro da parte del Cliente. In mancanza di ritiro da parte del Cliente, il campione inidoneo viene allontanato dal laboratorio decorso il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione al cliente della non idoneità.

Ove il campione risulti idoneo, ma non sia possibile procedere all'esecuzione della prestazione per incompletezza della richiesta o non conformità della stessa al catalogo Prestazioni Analitiche, il laboratorio conserverà il campione in attesa di conferma dell'ordine da parte del Cliente secondo quanto previsto dal § 3 del presente documento. Qualora l'ordine non venga confermato, il laboratorio conserverà il campione in attesa del ritiro da parte del Cliente per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di inoltro della conferma d'ordine al cliente, decorso il quale il campione viene allontanato dal laboratorio.

Al momento dell'accettazione il campione viene anonimizzato (ove possibile) dal laboratorio in modo da nascondere la provenienza all'analisti che eseguirà la prova richiesta, a garanzia della oggettività dell'attività di prova.

CENTRO TECNICO ENOLOGICO		MPG-03.03
	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE	Rev. 5 del 16/05/22 Pag. 6 di 10

6 RAPPORTO DI PROVA

Il Rapporto di Prova è costituito dalla totalità delle prove richieste da specifica del Cliente su un determinato campione.

Il laboratorio ha definito le informazioni da riportare su ogni Rapporto di prova al fine di minimizzare ogni possibilità di fraintendimenti o utilizzo improprio. Il Rapporto di prova contiene sempre le seguenti informazioni:

- a) un titolo ("Rapporto di prova");
- b) il nome e l'indirizzo del laboratorio;
- c) il luogo di esecuzione delle attività di laboratorio;
- d) identificazione univoca che permetta di riconoscere tutte le parti che lo compongono come parti integranti del rapporto completo, e una chiara identificazione della fine del rapporto;
- e) il nome ed i riferimenti del cliente;
- f) identificazione del metodo utilizzato;
- g) la descrizione, l'identificazione univoca e, quando necessario, le condizioni dell'oggetto;
- h) la data di ricevimento del(gli) oggetto(i) sottoposto(i) a prova, e la data del campionamento, quando questa è critica per la validità e l'utilizzo dei risultati;
- i) la(e) data(e) di esecuzione dell'attività di laboratorio;
- j) la data di emissione del rapporto;
- l) una dichiarazione attestante che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova;
- m) i risultati, corredati ove appropriato delle unità di misura;
- n) aggiunte, scostamenti o esclusioni dal metodo;
- o) l'identificazione della(e) persona(e) che autorizza il rapporto;
- p) una chiara identificazione dei risultati provenienti da fornitori esterni.

Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente. I dati forniti dal cliente sono chiaramente identificati. Inoltre, quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio include nel rapporto una dichiarazione con cui ne declina la responsabilità.

Quando il laboratorio non è stato responsabile della fase di campionamento (per esempio se il campione è stato fornito dal cliente), provvede ad indicare nel rapporto che i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Nella prima pagina del "Rapporto di prova" è inoltre riportata la seguente dicitura:

"I risultati delle prove riportati si riferiscono esclusivamente agli esiti delle prove effettuate sugli oggetti da sottoporre a prova così come ricevuti. Quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influenzare la validità dei risultati, il laboratorio ne declina ogni responsabilità. Salvo diversa pattuizione, i resti dei campioni testati dell'oggetto sottoposto a prova, verranno conservati per 48 ore dall'emissione del presente rapporto. Decorso tale periodo saranno distrutti. La riproduzione del presente Rapporto di Prova è ammessa in copia integrale. La riproduzione conforme parziale è ammessa soltanto a seguito di autorizzazione scritta del laboratorio Centro Tecnico Enologico, da riportare con relativo numero di protocollo in testa alla riproduzione medesima, in caso di contestazione la copia valida è quella conservata presso l'archivio del Laboratorio. Quando viene riportata l'incertezza di misura, questa è espressa come incertezza estesa (U) nelle stesse unità di misura del risultato della prova, salvo il caso in cui sia

CENTRO TECNICO ENOLOGICO		MPG-03.03
	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE	Rev. 5 del 16/05/22 Pag. 7 di 10

previsto diversamente dalla norma di prova o da documenti guida di settore. Il laboratorio Centro Tecnico Enologico usa un fattore di copertura $k=2$. L'incertezza è espressa normalmente con livello di fiducia 95%."

7 FORMULAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Il laboratorio, quando fornisce una dichiarazione di conformità a una specifica o norma, documenta sul Rapporto di Prova la regola decisionale utilizzata e applica tale regola.

Per quanto concerne la dichiarazione di conformità dei vini, il laboratorio si attiene a quanto prescritto dal Ministero delle politiche agricole e forestale, il quale, con lettera circolare del 06/03/2013 prot.N.00053855 e successiva integrazione prot.N.0002734 del 20/02/2018 chiarisce che si può dichiarare la conformità:

*Se il risultato di una prova + l'incertezza estesa sia uguale o superiore al limite inferiore.
Se il risultato di una prova - l'incertezza estesa sia uguale o inferiore al limite superiore.*

Nell'ipotesi in cui i valori da verificare rientrino nel range determinato dall'incertezza di misura e si approssimano a quelli "limite" stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione, si dovrà procedere con almeno una ripetizione dell'analisi del valore riscontrato ed il risultato dovrà essere espresso come media dei due dati e relativa incertezza associata.

8 PRESENTAZIONE DI OPINIONI E INTERPRETAZIONI

Il Laboratorio nel suo scopo di accreditamento non include opinioni e interpretazioni.

Qualora il Cliente richieda eventuali opinioni e interpretazioni, queste saranno chiaramente indicate nel "Rapporto di Prova" come: "Opinioni e interpretazioni – non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA".

9 EMISSIONE, SPEDIZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI RAPPORTI DI PROVA

Il Rapporto di Prova strutturato secondo quanto riportato nei paragrafi precedenti viene emesso dal Responsabile del Laboratorio, tramite apposizione della Firma in calce al Rapporto stesso.

Del Rapporto di Prova viene generata una copia, conforme all'originale cartaceo sottoscritto dal Responsabile del Laboratorio in formato pdf, la quale viene inoltrata a mezzo posta elettronica al Cliente.

L'originale cartaceo sottoscritto dal Responsabile del Laboratorio è archiviato presso il laboratorio per un periodo minimo di 10 anni.

Le registrazioni elettroniche inerenti il Rapporto di prova sono archiviate presso il laboratorio per un periodo di tempo pari almeno a 10 anni.

CENTRO TECNICO ENOLOGICO		MPG-03.03
	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE	Rev. 5 del 16/05/22 Pag. 8 di 10

10 RECLAMI E RICORSI

I termini “reclamo” e “ricorso” devono essere intesi come segue:

Reclamo: Segnalazione pervenuta da un Cliente circa il mancato rispetto di un requisito specificato in sede contrattuale

Ricorso: Manifestazione di contestazione, da parte di un Cliente, dei risultati di prove di laboratorio.

Il Cliente può presentare reclamo o ricorso inoltrando al laboratorio comunicazione mediante e-mail o altro mezzo tracciabile.

Il laboratorio provvederà a comunicare al cliente la ricezione e presa in carico del reclamo/ricorso, includendo nella comunicazione il termine previsto per la conclusione dell'istruttoria.

La comunicazione avverrà preferibilmente mediante lo stesso mezzo impiegato dal Cliente per presentare reclamo o ricorso.

Il laboratorio comunicherà il risultato dell'istruttoria al Cliente, preferibilmente mediante lo stesso mezzo impiegato dal Cliente per presentare reclamo o ricorso.

Gli esiti dell'istruttoria, comunicati al Cliente, sono assunti, riesaminati e approvati da persona(e) non coinvolta(e) nelle attività di laboratorio originarie, esaminate in sede di gestione del reclamo/ricorso.

Avverso il risultato dell'istruttoria il laboratorio non ammette ulteriore reclamo o ricorso.

11 CORREZIONI DEI RAPPORTI DI PROVA

Quando, per qualsiasi motivo, si renda necessario apportare una correzione ad un Rapporto di Prova, il laboratorio prevede l'emissione di nuovo Rapporto di Prova, con un nuovo numero e la dicitura “sostituisce il Rapporto n. ”, in prima pagina.

Copia, conforme all'originale cartaceo sottoscritto dal Responsabile del Laboratorio, del Rapporto di prova corretto, in formato pdf, viene inoltrata a mezzo posta elettronica al Cliente.

Il laboratorio non richiede al cliente la restituzione del rapporto di Prova sostituito; tuttavia, nella comunicazione mediante la quale si trasmette il Rapporto di prova corretto, il laboratorio richiede al Cliente di confermare la ricezione del rapporto di prova corretto.

Il Rapporto di prova corretto, il Rapporto di prova sostituito e le relative registrazioni elettroniche sono archiviate presso il laboratorio per un periodo di tempo pari almeno a 10 anni.

CENTRO TECNICO ENOLOGICO		MPG-03.03
	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE	Rev. 5 del 16/05/22 Pag. 9 di 10

12 CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI DOPO LA PROVA

I campioni sono conservati dal laboratorio in ambienti atti ad evitare qualsiasi pericolo di contaminazione o di degrado.

Dopo aver ultimato le analisi, ove pattuito, il campione primario residuo è restituito al Cliente.

In assenza di tale pattuizione, il campione residuo è conservato per 48 ore a decorrere dall'emissione.

Al termine di detto periodo il campione sarà definitivamente allontanato dal laboratorio.

Il Cliente può convenire con il laboratorio, in sede contrattuale, un tempo di conservazione più lungo fino ad un massimo di sei mesi.

Il laboratorio, al fine di rendere edotto il Cliente su tale disposizione, include nei Rapporti di prova apposta dicitura riportata in prima pagina:

“Salvo diversa pattuizione, i resti dei campioni testati dell'oggetto sottoposto a prova, verranno conservati per 48 ore dall'emissione del presente rapporto. Decorso tale periodo saranno distrutti.”

CENTRO TECNICO ENOLOGICO		MPG-03.03
	CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE	Rev. 5 del 16/05/22 Pag. 10 di 10

13 RISERVATEZZA

Ad eccezione delle informazioni che il Cliente rende pubblicamente disponibili, o di quanto espressamente concordato fra il laboratorio e il Cliente, tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie e trattate come riservate.

Quando al laboratorio è richiesto per legge, o quando è contrattualmente autorizzato a comunicare informazioni riservate, il cliente o le singole persone interessate saranno informate per iscritto circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge.

Le informazioni relative al cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) resteranno riservate fra il cliente e il laboratorio. Il laboratorio manterrà riservata l'identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e non la rivelerà al cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa.

Il personale, ivi inclusi personale a contratto, personale di organismi esterni, che agisce per conto del laboratorio, è giuridicamente vincolato al mantenimento della riservatezza su tutte le informazioni ottenute o generate durante l'effettuazione delle attività del laboratorio, salvo quando diversamente prescritto dalla legge

(Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi DEL **DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101**)